

LXXXVII.

TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario — Approvazione degli articoli dal 10 al 14, non che dell'articolo 15 coll' emendamento del Ministro di grazia e giustizia, accettato dall' ufficio centrale — Adozione degli articoli 15 al 19 colla modificazione a quest'ultimo fatta dal Ministro di grazia e giustizia ed acconsentita dall'ufficio centrale e dell'articolo 20 — Proposizione di un articolo addizionale del Ministro suddetto, combattuta dal Senatore Chiesi ed accolta in parte dall'ufficio centrale — Osservazioni del Senatore Giulini — Proposta del Senatore De Foresta di aggiungere un'alinea all'articolo 21 a cui aderisce il Ministro di grazia e giustizia — Aggiunta al detto articolo del Senatore Giulini combattuta dai Senatori Vigliani, De Foresta e dal Guardasigilli — Ritiro dell'aggiunta Giulini — Approvazione dei tre primi alinea dell'articolo 21 — Emendamento del Senatore Giulini — Mozione del Senatore Martinengo — Osservazione del Senatore De Foresta a confutazione dell'emendamento Giulini — Reiezione del medesimo — Approvazione delle due prime parti della proposta del Guardasigilli — Reiezione della terza — Soppressione dell'alinea 3 dell'articolo 21 proposta dal Guardasigilli e combattuta dal Senatore De Foresta — Ritiro di tale proposta — Approvazione di quest'alinea e dei successivi dell'articolo 21 colla modificazione di redazione suggerita dal Senatore Cibrario — Approvazione degli articoli 22 al 25 — Considerazioni del Ministro di grazia e giustizia contro la soppressione dell'articolo 26 (25 del progetto ministeriale) proposta dall'ufficio centrale. — Presentazione di due progetti di legge — Comunicazione di un trattato di commercio colla Sublime Porta.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. L'onorevole nostro collega Senatore Regis fa omaggio al Senato, a nome della famiglia del defunto Senatore commendatore Pietro Gori, della necrologia del medesimo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ATTUAZIONE IN LOMBARDIA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DEL NUOVO ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario.

Essa era rimasta all'articolo 10; ne darò lettura:

Art. 10.

« I Tribunali di circondario conosceranno in seconda istanza degli appelli contro le sentenze in materia civile e commerciale proferite dai giudici di mandamento, e dei ricorsi contro i decreti dai medesimi emanati tanto in affari contenziosi che di volontaria giurisdizione.

« Nella giurisdizione del Tribunale di circondario di Milano il conoscere in seconda istanza sulle decisioni dei giudici di mandamento in materia commerciale spetterà al Tribunale di commercio di Milano.

« Nel circondario di Milano dalle sentenze dei giudici di mandamento in materia commerciale si appellerà al Tribunale di commercio. »

(Approvato)

Art. 11.

« Sui ricorsi e gravami contro le decisioni proferite dai Tribunali di circondario e dal Tribunale di commercio di Milano, come giudici di prima istanza, si deciderà in seconda istanza da quella Corte d'appello

nel cui distretto risiede il Tribunale, d'onde emanò la prima decisione.

« Le Corti d'appello nei rispettivi loro distretti eserciteranno le altre incombenze che erano disimpegnate dal Tribunale d'appello di Milano non abolite, nè attribuite ad altre autorità.

« In grado di revisione pronuncierà il Tribunale di terza istanza, anche quando si tratti di decisioni pronunciate in secondo grado dai Tribunali di circondario o dal Tribunale di commercio. »

(Approvato).

Art. 12.

« I Giudici di mandamento e il Tribunale di commercio potranno decretare il pignoramento degli immobili in esecuzione delle loro sentenze e delle convenzioni giudiziali ricevute nei loro protocolli; per gli atti successivi di esecuzione dovranno le parti rivolgersi al Tribunale, nel cui circondario è situato l'immobile, o la maggior parte di esso. »

(Approvato).

Art. 13.

« Nelle cause di competenza dei Giudici di mandamento, ferma la procedura pel turbato possesso prescritta dalla notificazione 13 ottobre 1825, sarà osservata la procedura sommaria in conformità della legge 31 marzo 1850 vigente in Lombardia, mantenuti per le cause di commercio i termini portati dai paragrafi 8 e 9 e la disposizione del paragrafo 11 del regolamento attuato colla notificazione governativa 5 aprile 1817, nonchè quella dell'articolo 2 di quest'ultima.

« Ferma la facoltà nelle parti di far assumere presso i giudici di mandamento le loro petizioni verbali, dovranno le petizioni che si presentano in iscritto essere firmate da un avvocato, ancorchè si tratti di cause per turbato possesso.

« Quando la parte non si presenti in persona o col mezzo di avvocato, non sarà ammesso, neppure nelle cause possessorie, verun procuratore, che non sia marito, ascendente, discendente, fratello, zio, nipote od affine negli stessi gradi colla parte medesima. Debbono inoltre dette persone avere raggiunto la maggiore età, e produrre il relativo atto di procura in originale, o in copia autentica. »

(Approvato).

Art. 14.

« Nelle cause di competenza dei Tribunali di circondario si osserverà sempre il processo scritto anche per l'attivazione successiva all'atto eccezionale di cui nell'ordinanza ministeriale delli 21 maggio 1855. Sono abolite le speciali disposizioni della notificazione governativa delli 4 luglio 1839.

« Protocolli gli atti, ed in tutti i casi nei quali, per le leggi vigenti in Lombardia, devesi pronunciare sentenza, verrà, in udienza pubblica, davanti ai giudici chiamati a decidere la causa, ammessa l'orale discus-

sione della medesima, dopo la relazione che ne sarà fatta da uno dei giudici. »

« Non si potrà nella discussione orale variare lo stato della causa quanto al fatto, alle domande, alle eccezioni ed alle prove. Sarà soltanto permesso il recesso totale o parziale delle domande o delle eccezioni, purchè venga fatto per scritto. »

(Approvato).

Art. 15.

« Se all'udienza fissata per la discussione orale alcuna delle parti non si presenta si sentirà soltanto la parte comparsa; se nessuna si presenta la causa sarà ugualmente riferita alla stessa udienza pubblica e giudicata sopra gli atti prodotti.

« Potrà però il Tribunale, per impedimento dell'una o dell'altra parte, debitamente giustificato prima dell'ora fissata per l'udienza, rinviare la causa ad altra giornata, e dovrà rinviarla d'ufficio quando non consti della regolare citazione delle parti al dibattimento. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Intendo di fare una proposta, la quale non ha altro scopo che quello di migliorare, a mio senso, la redazione di quest'articolo. 15.

In fine dell'alinea primo è detto che il tribunale dovrà rinviare d'ufficio la causa quando non consti della regolare citazione della parte al dibattimento.

Paro in verità che non vi sia bisogno di dare quest'istruzione al tribunale, di rinviare cioè la causa quando non consti che la parte fu regolarmente citata. Se la parte non fu citata regolarmente, non vi può essere udienza.

Quindi per togliere quest'ultima parte dell'articolo, che a mio avviso non suonerebbe bene, io proporrei di redigere l'articolo in questi termini:

« Se all'udienza fissata per la discussione orale alcuna delle parti regolarmente citata ad intervenire non si presenta, si sentirà soltanto la parte comparsa. Se nessuna se ne presenta, la causa sarà ugualmente riferita alla stessa udienza pubblica e giudicata sopra gli atti prodotti.

« Potrà però il tribunale, per impedimento dell'una o dell'altra parte, debitamente giustificato prima dell'ora fissata per l'udienza, rinviare la causa ad altra giornata. »

Indicando così nella prima parte di quest'alinea che le parti devono essere regolarmente citate perchè la causa possa essere spedita, non si presenta più il bisogno di indicare in quest'ultima parte dell'articolo che il tribunale deve rinviare la causa quando le parti non sono state regolarmente citate.

Senatore De Foresta, Relatore. L'ufficio centrale aveva già riconosciuto che la redazione di quest'articolo 15 lasciava veramente qualche cosa a desiderare.

Esso lo avrebbe modificato, se avesse trovato che nella sostanza contenesse disposizioni, che non potessero approvarsi; ma avendo veduto che in sostanza le dispo-

sizioni che tale articolo racchiude non incontravano difficoltà, per non moltiplicare le modificazioni, ha creduto di poterlo accettare nella sua redazione benché meno perfetta.

Ora però, che il Ministro, che si sa non essere l'autore del primo progetto, propone una redazione migliore l'ufficio centrale l'accetta ben di buon grado.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola rileggerò l'articolo quale emerge dalle modificazioni testé enunciate.

« Se all'udienza fissata per la discussione orale taluna delle parti regolarmente citate ad intervenire non si presenta, si sentirà soltanto la parte comparsa. Se nessuna se ne presenta, la causa sarà ugualmente riferita alla stessa udienza pubblica e giudicata sopra gli atti prodotti.

« Potrà però il tribunale, per impedimento dell'una o dell'altra parte debitamente giustificato prima dell'ora fissata per l'udienza, rinviare la causa ad altra giornata ».

Una voce. Ad altro giorno.

Presidente. Si dirà adunque rinviare la causa ad altro giorno.

Se non vi ha difficoltà, pongo ai voti l'art. 15 così modificato coll'assenso dell'ufficio centrale.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 16.

« Gli incidenti di causa e le deliberazioni sopra misure assicurative e cauzionali e per l'esecuzione continueranno a trattarsi nelle forme finora prescritte, e verranno decise in Camera di Consiglio senza intervento delle parti.

« Lo stesso sarà osservato rispetto alla prolazione delle sentenze di classificazione ed alle graduatorie, nonché rispetto alle cause relative ad insinuazioni concorsuali ammesse dal curatore alle liti, le quali cause dovranno in tal caso spedirsi con semplice decreto ».

(Approvato).

Art. 17.

« Nulla è innovato circa il modo di procedere avanti il Tribunale di commercio di Milano.

« Nello stesso modo si procederà avanti i Tribunali di circondario nelle cause commerciali.

« Sarà però anche alle cause commerciali applicabile il disposto dei precedenti articoli 14, 15 e 16 ».

(Approvato).

Art. 18.

« Le parti possono intervenire personalmente o per mezzo dei loro patrocinatori che le rappresentano legittimamente, all'esame dei testimoni tanto avanti i giudici di mandamento, quanto dinanzi i tribunali collegiali, sia nelle cause civili, sia nelle commerciali.

« È vietato alle parti d'interrompere il testimonio mentre depone e di fargli direttamente interrogazioni

ma esse si devono per tale effetto rivolgere al giudice procedente all'esame, sotto pena di un'emenda non maggiore di lire 25. applicabile sul momento ed anche dell'espulsione dal luogo dell'esame.

« Il giudice però può d'ufficio, e deve sull'istanza delle parti, fare le interrogazioni opportune per meglio chiarire la verità e può anche, dopo che i testimoni hanno deposto, porli fra loro a confronto.

« In seguito all'assunzione di qualsiasi prova non saranno ammesse le scritture probatorie e controprobatorie ».

(Approvato)

Art. 19.

« Prima della discussione in pubblica udienza avrà luogo la comunicazione della causa al Pubblico Ministero per le sue conclusioni nei casi espressamente contemplati dalla legge, ed in tutte le cause che riguardano:

« a) L'ordine pubblico, lo Stato e il Demanio;

« b) I pubblici stabilimenti e le opere pie;

« c) Le donazioni ed i legati fatti a beneficio dei poveri;

« d) Lo stato delle persone e le tutele;

« e) I minori, gl'interdetti, gli assenti, e generalmente tutti quelli che sono rappresentati o assistiti da un curatore o da un amministratore delegato dalla pubblica autorità;

« f) Quelli che si trovano per pubblica causa in estero paese e non abbiano lasciata persona munita di legittimo mandato;

« g) I conflitti di giurisdizione e le ricusazioni di giudici;

« h) Ed in tutte le altre cause delle quali lo stesso Pubblico Ministero chiedesse la comunicazione all'oggetto di concludere, quando ravvisasse ciò necessario per l'osservanza della legge.

« Dovranno pure, prima della decisione, comunicarsi al Pubblico Ministero per le sue conclusioni gli atti relativi agli incidenti concernenti la declinatoria di foro per ragion di materia.

« Nelle cause commerciali non ha luogo l'intervento del Pubblico Ministero ».

Ministro di Grazia e Giustizia. I due casi, che furono contemplati dall'ufficio centrale, e per i quali fu prescritto, che dovesse prima della discussione in pubblica udienza essere sentito il Pubblico Ministero, sono incontestabilmente abbastanza gravi, e dirò anzi più gravi che non siano molti di quelli i quali erano contemplati nel primo progetto.

Proporrò ad ogni modo all'ufficio centrale alcune considerazioni perchè esami si se non sia per avventura opportuno di sopprimere uno di questi casi e di trasferire l'altro in altra parte della legge.

Il caso che è contemplato alla lettera f che è quello in cui si tratta d'interessi riguardanti persona che per pubblica causa si trovi in estero paese, e non abbia lasciata persona munita di legittimo mandato non può,

a termini delle leggi che sono vigenti in Lombardia, meritare una speciale attenzione, per la considerazione, che, secondo quelle leggi, quando si tratta dell'interesse d'una persona assente, occorre per ordinario che le debba essere nominato un curatore.

Ad ogni modo non ho nessuna difficoltà che anche questo caso rimanga contemplato specificamente.

Il secondo caso riguarda i conflitti di giurisdizione e le ricusazioni di giudici. Non vi ha dubbio che in questo caso il Pubblico Ministero debba essere sentito, ma avverte l'ufficio che stando alla redazione dell'articolo quale fu da esso concepito ne verrebbe la conseguenza che in questo caso di conflitto di giurisdizione o di ricusazione di giudici, il Pubblico Ministero dovrebbe essere sentito prima della discussione in pubblica udienza. Ora secondo le leggi di procedura osservate in Lombardia, i conflitti di giurisdizione e le ricusazioni di giudici si trattano officiosamente, disciplinarmente, epperò in Camera di Consiglio. Non potrebbe per conseguenza la disposizione legislativa quale si trova espressa in questo articolo, per la parte aggiunta dall'ufficio, avere la sua esecuzione.

Ma siccome io riconosco che è molto conveniente che alloraquando si tratta di conflitti di giurisdizione o di ricusazione di giudici, il Pubblico Ministero sia sentito, così io proporrei che questo caso fosse contemplato nel penultimo alinea dell'articolo, ove cioè si provvede relativamente a quelle decisioni le quali si danno sopra incidenti concernenti le declinatorie di foro per ragion di materia, sopra i quali incidenti provvede a termini di questa legge medesima il tribunale in Camera di Consiglio. Quindi io direi: « Dovranno pure prima della decisione comunicarsi al Pubblico Ministero per le sue conclusioni gli atti relativi agli incidenti concernenti i conflitti di giurisdizione, le ricusazioni di giudici e le declinatorie di foro per ragione di materia. »

Se l'ufficio si unisce alle mie viste, io farei questa proposta.

Senatore **De Foresta**, *Relatore*. Giacchè il signor Ministro della giustizia aderisce all'aggiunta riflettente quelli che per pubblica causa si trovano in esteri paesi senza aver lasciato persone munite di legittimo mandato, tutta la questione riducesi all'altra aggiunta proposta dall'ufficio centrale relativamente ai conflitti di giurisdizione e alle ricusazioni di giudici.

A questo riguardo l'ufficio centrale riconosce giusta la osservazione del signor Ministro.

Se egli è certo che per risolvere le questioni che possono eccitarsi relativamente ai conflitti ed alle ricusazioni dei giudici, è opportuno di sentire l'avviso del pubblico ministero, giacchè queste questioni sono gravissime e interessano l'ordine pubblico, sta pure che secondo la procedura vigente in Lombardia queste questioni non si risolvono in pubblica adunanza; quindi con ragione, osserva il signor Ministro che non potrebbe applicarsi a questa disposizione la prima parte

dell'art. 19 in cui si tratta della comunicazione al Pubblico Ministero, prima che la cosa sia riferita in pubblica adunanza.

L'ufficio centrale pertanto consente che si sopprima il periodo della lettera *g* della prima parte dell'articolo, e che invece si aggiunga questa disposizione al fine, nel penultimo periodo dell'articolo medesimo, dove si tratta della declinatoria del foro.

Ministro di Grazia e Giustizia. Nel desiderio che la legge possa senz'altro essere accettata dall'altro ramo del Parlamento, crederei conveniente che fosse corretta nella indicazione dell'alinea successivo, surrogando la lettera *g* alla lettera *f*.

Presidente. S'intende che le lettere con cui sono indicati i diversi paragrafi di quest'articolo saranno corrette, in modo che corrano regolarmente.

Ora rileggerò l'articolo quale risulterebbe in seguito alle proposte del signor Ministro di Grazia e Giustizia, acconsentite anche dall'ufficio centrale.

Art. 19.

« Prima della discussione in pubblica udienza, avrà luogo la comunicazione della causa al Pubblico Ministero per le sue conclusioni nei casi espressamente contemplati dalla legge e in tutte le cause che riguardano:

- « a) L'ordine pubblico, lo Stato e il Demanio;
- « b) I pubblici stabilimenti e le opere pie;
- « c) Le donazioni ed i legati fatti a beneficio dei poveri;
- « d) Lo stato delle persone e le tutele;
- « e) I minori, gli interdetti, gli assenti e generalmente tutti quelli che sono rappresentati o assistiti da un curatore o da un amministratore delegato dalla pubblica autorità;
- « f) Quelli che si trovano per pubblica causa in estero paese e non abbiano lasciata persona munita di legittimo mandato.
- « g) Ed in tutte le altre cause delle quali lo stesso Pubblico Ministero chiedesse la comunicazione all'oggetto di concludere, quando ravvisasse ciò necessario per la osservanza della legge.

« Dovranno pure, prima della decisione, comunicarsi al Pubblico Ministero per le sue conclusioni gli atti relativi agli incidenti concernenti i conflitti di giurisdizione e la ricusazione dei giudici e la declinatoria di foro per ragion di materia.

« Nelle cause commerciali non ha luogo l'intervento del Pubblico Ministero. »

Chi approva l'articolo 19 sorga.

(Approvato).

Art. 20.

« Negli affari di volontaria giurisdizione spettanti ai tribunali di circondario si provvederà sempre previe conclusioni del Pubblico Ministero con decreti motivati.

« L'obbligo di motivare i provvedimenti incomberà eziandio ai giudici di mandamento ».

Chi approva quest'articolo sorga. (Approvato).

Art. 21.

« La Corte di Cassazione sedente in Milano, oltre le attribuzioni che le sono date dalla legge sull'ordinamento giudiziario e da altre leggi speciali, eserciterà in Lombardia la giurisdizione che le è attribuita dal Codice di procedura penale.

« Nelle materie civili il Tribunale di terza istanza di Milano in ciò che non sia derogato dalle dette leggi speciali o dalla presente, continuerà per ora ad esercitare l'attuale sua giurisdizione.

« L'organizzazione di questo Tribunale rimarrà intanto come venne stabilita col decreto delli 24 luglio 1859.

« I giudici di cui è menzione nell'art. 4 di detto decreto saranno all'uopo presi dalla Corte d'appello di Milano.

« Il Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale sarà rappresentato da due sostituti desunti dall'ufficio del Procuratore generale del Re presso la detta Corte di Appello e designati per Decreto Reale.

È perciò fatta facoltà al Governo del Re di aumentare, ove il bisogno del servizio lo richieda, di uno o di due il numero dei sostituti del suddetto Procuratore generale ».

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Senatore Nazari Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro di Grazia e Giustizia e dopo al Senatore Nazari.

Ministro di Grazia e Giustizia. È questa la parte della legge nella quale l'ufficio centrale si è scostato maggiormente dal progetto ministeriale.

Il progetto che il Governo aveva da principio presentato alla Camera dei Deputati lasciava i Tribunali di terza istanza nello stato in cui li aveva posti il Decreto Regio del 24 luglio 1859, la Commissione della Camera dei Deputati ha creduto che non fosse conveniente che una magistratura funzionasse senza avere il grado, la dignità e lo stipendio che era corrispondente alla magistratura medesima, quindi propose che a questo Tribunale di terza istanza fosse data quella forma che conviene ad una magistratura suprema, e conseguentemente fosse pareggiato alle magistrature supreme, le quali funzionano negli altri sistemi di legislazione.

Io dirò francamente che, avverso per indole a tutto ciò che sente di temporario, e desideroso di dare ad ogni parte della magistratura quel lustro che lo si addice non ho incontrato grande difficoltà ad associarmi al voto della Commissione della Camera; ed abbenchè io abbia creduto che dovesse la proposta della Commissione della Camera essere modificata in quella parte in cui provvedeva questa magistratura suprema di un personale assolutamente uguale a quello della Corte Suprema di Cassazione, pur tuttavia fui aderente a che fosse

dato a questo Tribunale quel modo di essere, che secondo me potesse convenirgli in circostanze normali.

L'ufficio centrale del Senato non ha creduto che fosse oggi il momento opportuno di dare alla magistratura suprema che funziona nel sistema della legislazione lombarda una condizione stabile di essere; ed io che ebbi l'onore di intervenire agli studi che l'ufficio ha fatto su questa proposta, ho dovuto apprezzare tutta la gravità delle considerazioni per le quali ha creduto il medesimo che si dovesse, in occasione d'una legge transitoria e temporaria, lasciare la magistratura suprema della terza istanza in quella condizione, in cui l'aveva stabilita il decreto 24 luglio 1859.

Quindi dirò francamente che non avendo speranza di vincere la convinzione intima dell'ufficio centrale io accetterò la proposta, che fu dal medesimo fatta di mantenere il Tribunale di terza istanza che siede in Milano, in quello stato di essere in cui lo pose il Decreto 24 luglio 1859.

Ad ogni modo non mi riterrò dal fare al Senato una preghiera, e dal presentare una proposta relativamente agli stipendi di questa magistratura.

Io non so prima di tutto se il decreto 24 luglio 1859, il quale, creando questa magistratura, assegnò alla medesima uno stipendio, potrebbe al giorno d'oggi avere la sua esecuzione, avvegnachè essendo pubblicata anche nelle province lombarde, e dovendo attuarsi, coll'organamento giudiziario, la legge sugli stipendi, generale oggimai per tutto il regno, dovrebbero questi magistrati cercare in quelle tabelle lo stipendio ad essi corrispondente.

Si dirà che lo stipendio che dovrebbe ad essi venire assegnato è quello che la legge assegna ai consiglieri d'appello?

Ma a questo riguardo potrebbe sorgere un grave dubbio; avvegnachè come fu costituito questo magistrato? Col decreto 24 luglio 1859; ed io penso che non si sosterebbe con buon fondamento che coloro, i quali siedono giudici nel magistrato di terza istanza, abbiano a considerarsi come semplici consiglieri d'appello.

Fu creato un tribunale di terza istanza col citato decreto del 1859, o non forse una semplice commissione composta di consiglieri della Corte d'appello, i quali dovessero fare le veci di membri del Tribunale di terza istanza?

No; fu veramente creato un Tribunale di terza istanza: furono, è vero, nominati a membri di questo Tribunale consiglieri presso il tribunale d'appello, ma ciò fu per accidentalità, e non perchè la legge dicesse che i membri di questo magistrato dovessero essere consiglieri del Tribunale d'appello.

Or dunque i membri componenti questa magistratura potrebbero per avventura dire che la legge degli stipendi li ha assolutamente dimenticati.

Sotto questo punto di vista io credo che sarebbe, se non necessario, almeno di tutta convenienza che fosse indicato nella legge in una maniera precisa lo stipen-

dio da doversi assegnare ai medesimi; e parlando dello stipendio, che deve essere assegnato ai membri di questa magistratura, io, che consento, per le ragioni che ho già accennato, nel voto dell'ufficio centrale, perchè si mantenga questo Tribunale nello stato in cui fu costituito col decreto del 1859, io, dico, non proporrò certamente che sia assegnato ai suoi membri uno stipendio, il quale corrisponde a quello dei membri della suprema Corte di Cassazione, che ciò non comporterebbe sicuramente la natura delle cose; bensì domando che ai membri del tribunale di terza istanza sia assegnato uno stipendio che li distingua dai consiglieri d'appello.

Noti il Senato che pubblicandosi la nostra legge sull'ordinamento giudiziario, e conseguentemente anche la legge sopra gli stipendi, verrebbe ad ogni consigliere d'appello assegnato per *maximum* lo stipendio di L. 7000.

Quindi questi membri della suprema magistratura lombarda, ove il loro trattamento fosse raggiunto a quello dei consiglieri d'appello, avrebbero per disposizione legislativa la somma soltanto di L. 7000. Avrebbero in oltre, così come gli altri che anche oggidì siedono consiglieri del tribunale d'appello, il diritto di conservare il maggiore stipendio che avevano a tenore dell'antica legge.

Ora che cosa ne potrebbe avvenire?

Che nella Corte d'Appello siederebbero consiglieri, i quali in virtù del diritto di ritenere lo stipendio maggiore che avevano pella legge antica godrebbero di un assegnamento maggiore di quello che s'avrebbero i consiglieri del Tribunale di terza istanza, i quali fossero divenuti tali senza essere stati consiglieri d'appello in Milano prima del nuovo organamento.

Un consigliere di terza istanza avrebbe soltanto L. 7 mila mentre il consigliere del Tribunale d'appello, aggiungendo allo stipendio di L. 7 mila ciò che aveva in più per la legge anteriore, avrebbe L. 7,777. Ma questa non è la considerazione principale che io voglio sottoporre al Senato.

La principale considerazione sta in ciò che esercitando questa magistratura un ufficio più elevato che non sia quello del Tribunale d'appello, è conveniente che la maggiore altezza di questo ufficio sia anche dimostrata col maggiore stipendio.

Io quindi proporrei che a questi membri del Tribunale di terza istanza fosse assegnata per stipendio la somma annua di L. 8000 che è la media fra lo stipendio maggiore del consigliere d'appello e lo stipendio dei membri della suprema Corte di Cassazione.

Pregherei il Senato a voler far buon viso a questa proposta.

Non occorre che io dica che la proposta che faccio relativamente ai consiglieri della terza istanza dovrebbe egualmente essere favorevole ai membri del Ministero pubblico, avvegnachè siano i medesimi pella condizione delle nostre leggi assolutamente pareggiati.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Nazari.

Senatore Nazari. Coll'art. 21 del progetto ministeriale si voleva fare al Tribunale di revisione una posizione assai splendida col parificarlo nel rango e negli stipendi alla Suprema Corte di Cassazione. Questo era forse un po' troppo giacchè non si può negare, che tanto per la più circoscritta giurisdizione, quanto per la più limitata competenza e per la sua provvisorietà, il Tribunale di revisione non si trovi nell'ordine gerarchico qualche passo indietro della Corte di Cassazione.

Però nell'art. 21 del progetto riformato si va da uno estremo all'altro. Ivi si dice, che l'organizzazione di questo Tribunale deve rimanere interinalmente, come venne stabilita col Decreto del 24 luglio 1859, il che porta la conseguenza che anche gli onorari debbono continuare nella stessa misura di prima.

Io sono intimamente persuaso, che se l'ufficio centrale avesse potuto avere più esatte notizie sul modo, col quale è sorto in Lombardia questo Tribunale, avrebbe egli stesso riconosciuta per meno equa questa variazione.

Bisogna sapere, che quando la Lombardia fu sottratta al giogo straniero, gli ordini giudiziari ivi esistenti restarono monchi della terza istanza, la quale come è noto risiedeva prima in Verona e da ultimo in Vienna col titolo di Tribunale supremo. Fu dunque mestieri di supplire a quella mancanza coll'istituire in suo luogo una sezione che ne facesse le veci, e quella fu creata difatti col titolo di Tribunale di terza istanza per la Lombardia mediante il già citato Decreto 24 luglio 1859.

Ora in quella maniera, che a tutti gli altri funzionari, che in quell'epoca si trovavano in attività di servizio nella Lombardia si mantennero gli onorari, che erano già in corso, ragion voleva, che anche al personale addetto al Tribunale di revisione lombardo fosse applicato lo stipendio del personale addetto al corrispondente supremo Tribunale di Vienna, al quale venne sostituito. Non è vero infatti, che se quest'ultimo tribunale invece di trovarsi in Vienna avesse avuto la sua sede in Milano, avrebbe il suo personale continuato a percepire gli onorari a lui assegnati dal Governo Austriaco?

Ma allora prevaleva ad ogni altro riflesso la ragione dell'economia, plausibilissima in quei momenti in cui tutti i pensieri erano rivolti alla guerra, ed ai mezzi di alimentarla. Trattavasi d'altronde di un provvedimento che si supponeva interinale, e che quindi non potea, nè doveva aver tratto di conseguenza per un lontano avvenire. Il personale della revisione fu quindi trattato come quello del Tribunale d'appello, e nessuno se ne dolse nella ferma persuasione, che a tempi migliori si sarebbe sentita la sconvenevolezza di tal parificazione. Le cose rimasero in questo stato fino al giorno d'oggi sempre nell'aspettativa che da un mese all'altro dovesse seguir l'organizzazione nella quale era anche incerto, se dovesse ancora figurare la terza istanza.

Ora però, che questo Tribunale, deve continuare nelle sue funzioni, e che tutto fa presunere anzi ritenere che

la sua esistenza sarà protratta ancora ad alcuni anni, non è forse questo il momento di riparare all'involontario stato, che gli si è fatto? Non è forse di tutta equità, che almeno per gli ultimi anni della sua vita goda anch'esso di uno stipendio adeguato alla sua importanza, al suo grado, ed ai suoi meriti? Io per me sono d'avviso che lasciandosi ancora questo Tribunale pareggiato negli onorarii al Tribunale d'appello che da lui dipende, si commetta una ingiustizia, si offendano le regole della gerarchia e in una parola si autorizzi una vera mostruosità burocratica.

Si dirà che sottraendosi alla sua competenza tutti gli oggetti penali si diminuisce anche il suo lavoro, e che quindi vien meno il motivo di un aumento. Questa ragione potrà esser buona per consigliare una proporzionale riduzione del personale ove pure sia possibile dopo l'introduzione dei dibattimenti, ma non mi pare una ragione che risponda agli inconvenienti da me accennati.

Senatore Chiesi. Per quanto gravi siano le osservazioni che ha fatte l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, io non potrei aderirvi. Egli proporrebbe che ai membri del Tribunale di terza istanza fosse assegnato uno stipendio inferiore ai membri della Corte di cassazione, ma superiore ai membri delle Corti di appello.

Per contraddire a questa proposta io cito un fatto che credo di grandissima importanza e che spero sarà valutato dal Senato. Nell'Emilia fu fatta una quasi completa unificazione in materia di legislazione; fu lasciato in vigore nelle province di Modena e di Parma il Codice civile, ma quanto ai Codici di procedura e all'ordinamento giudiziario la unificazione fu completa; e perciò furono distrutti a Bologna il Tribunale di cassazione, a Parma e a Modena i Tribunali di revisione, che erano tribunali di terza istanza. Ma, o Signori, ai membri di questi Tribunali di revisione di Modena e di Parma e di cassazione di Bologna quando fu assegnato un posto secondo l'ordinamento che fu messo in vigore, non fu niente affatto assegnato nè grado, nè stipendio maggiore dei membri delle Corti d'appello. Questi magistrati furono collocati nelle Corti d'appello nonostante che quei di Bologna facessero parte di un Tribunale di cassazione, e quei di Modena e Parma di un Tribunale di revisione il quale giudicava secondo il sistema in vigore a Modena e a Parma in terza istanza delle sentenze dei tribunali di appello.

Io non credo che la magistratura superiore di Bologna, di Modena e di Parma, perchè si è operata nell'Emilia una completa modificazione della legislazione, debba oggi trovarsi in peggiori condizioni dei membri dei tribunali di terza istanza della Lombardia, i quali secondo la proposta del signor Ministro otterrebbero uno stipendio maggiore dei consiglieri delle Corti d'appello del Regno.

Io credo che il Senato non vorrà sanzionare questa proposta, la quale porterebbe una diversità di trattamento tra i membri dei Tribunali di terza istanza di Modena

e di Parma e della Cassazione a Bologna, diversità di trattamento che avverrebbe solo per la circostanza che nell'Emilia fu operata una completa unificazione e nella Lombardia questa completa unificazione è ancora un desiderio.

Io sottopongo alla saviezza del Senato queste osservazioni le quali mi inducono a non poter aderire alla proposta dell'onorevole signor Ministro.

Presidente. La parola è all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Devo dare all'onorevole Senatore Chiesi una pronta risposta perchè il Senato non rimanga sotto l'impressione che per avventura si faccia oggi cosa la quale sia meno giusta e meno equa di quelle che furono fatte allorchè fu provveduto all'ordinamento dell'Emilia.

Prima di tutto prego l'onorevole Senatore Chiesi a voler ritenere che nell'Emilia si è potuto provvedere per un regolamento stabile, che ivi non furono conservate le preesistenti Corti di revisione e di Cassazione ma fu invece determinato che gli affari i quali prima si portavano alla cognizione di quelle Corti, si sarebbero presentati alla Corte di Cassazione di Milano, e che infine ivi furono create commissioni collo incarico di provvedere agli affari in corso, i quali dovevano necessariamente essere definiti secondo le norme della legislazione che andava a cessare.

Quindi era naturalissimo che a coloro, ai quali no minati consiglieri presso una Corte d'appello, si dava l'incarico di provvedere in via eccezionale e molto raramente alle cause già di competenza delle Corti di revisione e di cassazione sopprese, si assegnasse quello stipendio che conveniva al posto che occupavano, senza tener conto di quella missione straordinaria or da me accennata riguardante soltanto gli arretrati.

Ciò è giusto e veramente equo.

Inoltre nell'Emilia tutti hanno migliorato la loro condizione coll'applicazione della legge sugli stipendi; invece nelle province lombarde molti verrebbero a deteriorarla; e fra altri quelli i quali oggidì siedono membri della Corte di terza istanza. Questi ultimi hanno un assegnamento per la legge organica di L. 7777. Or sarebbe egli giusto che i magistrati i quali sono giunti al termine della loro carriera e che avevano un assegnamento di lire 7777 dovessero oggi avere l'assegnamento soltanto di lire 7000 e prendere quel dappiù di lire 777 per un favore che sia loro stato accordato? No sicuramente rammenti l'onorevole senatore Chiesi quale differenza passasse in riguardo alla retribuzione degli impiegati giudiziari tra l'Emilia e Lombardia, e si convincerà che i primi hanno avuto molto maggior vantaggio per le disposizioni che furono loro applicate che non l'abbiano quelli della Lombardia per le disposizioni che oggi si tratta di sanzionare (*Bene, bravo*).

Senatore De Foresta. L'articolo 21 che il Senato sta per votare è veramente quello che maggiormente

ha preoccupato l'ufficio centrale e l'ha tenuto lungamente incerto.

L'ufficio centrale non ha dissimulato nella sua relazione che egli avrebbe desiderato che si potesse fin d'ora sopprimere il Tribunale di terza istanza nelle province lombarde, perchè egli è persuaso che l'istituzione vada poco d'accordo con quella dei nuovi tribunali istituiti colla legge del 13 novembre 1859, e che possa avere gl'inconvenienti accennati nella sua relazione. Il signor Ministro della giustizia avendo dichiarato che egli accetta la proposta dell'ufficio centrale; se per le circostanze che furono accennate pure nella relazione dell'ufficio centrale, non si può quel tribunale sopprimere fin d'ora, si lasci almeno nella forma e stato provvisorio in cui venne costituito col decreto del 24 luglio 1859. Io mi dispenso volentieri di fare qui una questione che sarebbe altrettanto lunga quanto grave. Dopo le dichiarazioni del signor Ministro la controversia si aggira unicamente sopra gli stipendi, e a tanto ridotta, non può più essere nè lunga nè seria, e vado convinto che se si dovesse fare su questo argomento una lunga ed impegnata discussione, noi faremmo la cosa più dispiacente che possa immaginarsi ai magistrati provetti ed onorandi che sedono in quei tribunali ed ai quali ben più che allo stipendio sta a cuore il bene della giustizia.

Io dichiaro dunque senza lunghi preliminari che l'ufficio centrale accetterà per spirito di conciliazione la proposta del signor Ministro di fissare gli stipendi dei consiglieri del Tribunale di terza istanza a lire 8000 ciascheduno.

Osservo però in primo luogo che rimarrebbe a provvedere in quanto al presidente, ed a questo riguardo vorrei che il signor Ministro dichiarasse quale è il suo intendimento, giacchè parlando dello stipendio dei consiglieri non potrebbe tacersi di quello del presidente.

In secondo luogo poi, e per quanto riflette il Ministero pubblico, l'ufficio centrale non potrebbe aderire alla proposta del signor Ministro, ed eccone la ragione.

Nel progetto adottato dalla Camera elettiva era detto che le funzioni del pubblico ministero presso il Tribunale di terza istanza sarebbero adempite da un Procuratore generale e da due sostituiti che sarebbero istituiti presso del medesimo tribunale che voleva che prendesse il titolo di Corte suprema.

L'ufficio centrale ha ristabilito il primitivo progetto del Governo e propone che le funzioni del P. M. siano riempite da due sostituiti del Procuratore generale presso la Corte di appello. Or come potrebbe darsi a questi uno stipendio diverso da quello fissato pel loro grado? Se questi, sebbene applicati al Tribunale di terza istanza, rimarranno sempre sostituiti del Procuratore generale presso la Corte d'appello, non possono avere altro stipendio che quello che la legge assegna a quella carica.

E si noti che sebbene l'ufficio centrale abbia creduto non conveniente di ripetere che l'applicazione di questi due funzionari si farà d'anno in anno come aveva pro-

posto il Governo nel suo primo progetto, perchè avendo ora presentata la legge per l'organizzazione generale in tutto il Regno, non si deve supporre che lo stato provvisorio sia per durare varii anni, è però ben inteso che il Governo potrà . . .

Senatore **Giulini**. Domando la parola.

Senatore **De Foresta**. . . . cambiare quell'applicazione, vale a dire surrogare gli uni agli altri, quando lo crederà bene nell'interesse del servizio.

Se fissate a questi applicati uno stipendio di 8 mila lire, evidentemente togliete quella facoltà al Governo. L'ufficio centrale adunque si oppone in questa parte alla proposta del signor Ministro.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro ha la parola, quindi l'avrà il Senatore Giulini.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho intrattenuto il Senato relativamente agli stipendii dei consiglieri dei Tribunali di terza istanza, e non ho parlato del Presidente, perchè se aveva qualche timore nel fare la proposta relativa ai consiglieri, in quanto importava aumento, non concepiva più nessun timore in quanto al Presidente, avvegnachè per la regolarità io proporrei che il Presidente di questo Tribunale di terza istanza avesse le lire 12 mila che sono assegnate ai Presidenti delle Corti d'appello.

Siccome le lire 12 mila sono un qualche cosa meno dello stipendio che è contemplato nel decreto 24 luglio 1859, non dubitavo che il Senato quando avesse accolta la proposta mia di dare lire 8 mila ai consiglieri avrebbe anche accettata quella del Presidente.

Feci questa proposta in ordine al Presidente della terza istanza perchè si può fare questa nuova applicazione di stipendii senza che si pregiudichi menomamente alcuno.

Quanto ai membri del Ministero pubblico confesso che le osservazioni fatte dalla Commissione hanno molto peso in quanto che questi due membri del Ministero pubblico che rimangono addetti al Tribunale della terza istanza si considerano pur sempre membri del pubblico Ministero presso la Corte d'appello ed addetti alla medesima. Ma questa io dirò è un eccezione e quasi direi una finzione. In realtà essi prestano il loro ufficio davanti ai tribunali di terza istanza; prestano il loro ufficio più delicato che non quello prestato dai membri del Ministero pubblico addetti alle Corti d'appello.

Quindi a me parrebbe conveniente che per tenere anche il sistema che è normale nella nostra legislazione di parificare gli stipendii del Ministero pubblico con quelli del magistrato giudicante si dovesse a questi due membri del pubblico Ministero presso il Tribunale di terza istanza usare quel trattamento medesimo che hanno tutti i membri del pubblico Ministero, che funzionano presso un determinato tribunale di dar loro cioè uno stipendio pari a quello dei membri del ma-

giurato giudicante. Io prego pertanto il Senato a voler fare buon viso a tutte due le proposte, e in riguardo ai magistrati giudicanti, ed in riguardo al Ministero pubblico.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Giulini.

Senatore Giulini. La cedo al Senatore De Foresta.

Presidente. La parola è accordata al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta, Relatore. L'ufficio centrale ha dovuto anzi tutto pregare il signor Ministro di spiegare il suo intendimento riguardo al Presidente in seguito all'osservazione, che egli stesso aveva fatta, che forse pubblicandosi la legge del 13 novembre 1859 potrebbe cadere dubbio se i membri di questo tribunale potessero esigere stipendio di sorta, dachè non si trovano compresi nella legge degli stipendi.

Qualunque sia il modo di pensare a questo riguardo dell'ufficio centrale, dachè si era emesso questo dubbio, era bene di rimuoverlo, e che si provvedesse non solo pei consiglieri, ma anche pel Presidente, estendendo la proposta anche al medesimo.

Dopo la dichiarazione fatta ora dal signor Ministro in questa parte della proposta ministeriale non vi ha più questione.

Duole però all'ufficio centrale di non poter consentire nell'avviso del signor Ministro riguardo al Pubblico Ministero, e di dover persistere nella sua opposizione.

La legge, che stiamo votando propone, non che presso il Tribunale di terza istanza che si conserva col suo carattere provvisorio come gli venne dato col Decreto del 24 luglio 1859, sia creato un Pubblico Ministero, il quale farebbe parte del Tribunale stesso, e in tal caso dovrebbe avere trattamento uguale ai giudici, ma sibbene che le funzioni del Pubblico Ministero presso questo Tribunale sieno riempite da due dei sostituti del Procuratore generale presso la Corte d'Appello; e si fa facoltà al Governo all'uso, di aumentare di uno o due membri l'ufficio del Procuratore generale stesso presso la Corte d'Appello.

Quelli che eserciteranno adunque l'ufficio di Pubblico Ministero presso il Tribunale di terza istanza non saranno che sostituti del Procuratore generale presso la Corte di Appello.

Ora come potrà ammettersi, che questi abbiano uno stipendio maggiore dei loro colleghi, degli altri membri del Procuratore generale presso la Corte d'Appello?

Sarà forse perchè avranno nell'adempimento del loro ufficio maggiori incumbenze e maggiori occupazioni?

Ma sarebbe impossibile di ammettere un aumento di stipendio per questa considerazione perchè egli è troppo evidente, che quelli che adempiranno all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di terza istanza non solo non avranno maggiori incumbenze e maggiori occupazioni, ma ne avranno anzi meno che presso la Corte d'Appello; poichè non avranno le cause pe-

nali che tutti sanno che è l'ufficio più grave e più faticoso che abbia il Pubblico Ministero presso tutti i Tribunali.

Non essendo adunque in modo alcuno giustificato quanto a questi funzionari l'aumento di stipendio, l'ufficio centrale non può a meno di persistere nella sua opposizione.

Presidente. Prima di accordare la parola ai Senatori Giulini e Chiesi, occorre che io faccia presente al Senato come mi viene in questo punto consegnata dall'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia una proposta di un articolo, da aggiungersi al progetto, che starebbe nei seguenti termini:

« I membri del tribunale di terza istanza avranno lo stipendio che trovasi determinato nella tabella unita alla presente legge. »

La tabella proposta è così concepita:

« Tabella degli stipendi dei membri del tribunale di terza istanza di Milano.

Presidente	fr. 12,000.
Consiglieri	» 8,000.
Sostituiti procuratore generale»	8,000.

Ho creduto bene di dar lettura di queste proposizioni del signor Guardasigilli per chiarire anche la discussione.

La parola è al Senatore Giulini.

Senatore Giulini. Io non entro nella questione degli stipendi, ma parlo della gerarchia.

Trovo in quest'articolo il seguente periodo:

« Il Pubblico Ministero presso lo stesso tribunale verrà rappresentato da due sostituti desunti dall'ufficio del Procuratore generale del Re presso la detta Corte di appello designati per Decreto Reale. »

Verrebbe da ciò che coloro i quali devono esercitare la giurisdizione in grado superiore sarebbero inferiori, in rango, al Regio Procuratore d'appello, l'operato del quale essi sarebbero chiamati a sindacare.

Quando fu istituito questo tribunale nel 1859 si procedette conservando tutte le forme gerarchiche; il Presidente d'appello prese la presidenza della Commissione di terza istanza, il vice-presidente d'appello prese la presidenza del Tribunale d'appello, i Consiglieri rimasero al rango di Consiglieri d'appello.

Ora qui vedo che sarebbero nominati due sostituti per esercitare una giurisdizione superiore, quando invece il titolare, cioè il Regio Procuratore d'appello rimarrebbe in una condizione inferiore; questo mi pare che sarebbe alterare la gerarchia, e preferirei che si procedesse come si fece l'altra volta, cioè che il Regio Procuratore d'appello avesse ad esercitare le funzioni presso il Tribunale di terza istanza, ed il sostituto avesse le relative funzioni presso il Tribunale d'appello. Così la gerarchia rimarrebbe intatta.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. L'onorevole signor Ministro Guardasigilli rispondendo alle mie osservazioni ha detto: è diversa la condizione della magistratura dell'Emilia da

quella del Tribunale di terza istanza in Lombardia, in quanto che nell'Emilia il Tribunale di Cassazione di Bologna, e i Tribunali di revisione di Modena e di Parma furono distrutti; al contrario nella Lombardia il Tribunale di terza istanza esiste ancora; nell'Emilia so i magistrati delle Corti d'appello furono incaricati di decidere alcune cause già di competenza della Cassazione di Bologna e dei soppressi Tribunali di revisione di Modena e Parma, ciò fu in forza di una speciale e temporaria delegazione; ma i Tribunali di Cassazione di Bologna e di revisione di Modena e Parma furono assolutamente annullati e distrutti.

Io rispondo, e dico, perchè furono annullati questi tribunali? Furono annullati per la sola ragione che nell'Emilia si è operata una completa unificazione. Ora io domando, è egli giusto che i magistrati dell'Emilia debbano essere trattati diversamente dai membri dei Tribunali di terza istanza di Lombardia solo perchè nell'Emilia fu operata una completa unificazione la quale portò di conseguenza la distruzione di questi tribunali, mentre al contrario nella Lombardia questa unificazione non si è operata ed esiste ancora il Tribunale di terza istanza? Prego il Senato a votare per mente a questa considerazione.

Il signor Ministro fece un'altra osservazione rispondendo ai miei riflessi, e disse, i magistrati dei tribunali superiori dell'Emilia hanno tutti guadagnato coll'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario nella misura dello stipendio. Sia pure! hanno guadagnato in conseguenza appunto dell'unificazione che si è operata: ma noi non dobbiamo guardare allo stipendio che percepivano questi magistrati dei tribunali superiori di Bologna, di Modena e di Parma, ma sibbene al grado che essi avevano.

Il maggiore o minore stipendio poteva dipendere dalla maggiore o minore ampiezza dello Stato a cui appartenevano, o da altre considerazioni; ma io dico che i magistrati di Parma e di Modena erano in quanto alle attribuzioni eguali in grado a quelli dei Tribunali di terza istanza di Lombardia, e per questo io credo che non sia nè giusto, nè equo che i magistrati dei Tribunali superiori dell'Emilia debbano essere trattati diversamente da quelli del Tribunale di terza istanza di Lombardia, per ciò solo che si è nell'Emilia operata subito la completa unificazione.

Io sottopongo queste mie considerazioni alla saviezza ed equità del Senato nella fiducia che verranno esse tenute nel debito conto e non sarà accolta la proposta del signor Ministro.

Presidente. La parola ora è al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta, Relatore. Io non ho creduto di dover rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Chiesi, perchè vi ha già risposto il sig. Ministro, e perchè io non vedo che il Senatore Chiesi faccia alcuna proposta in favore dei membri della ma-

gistratura dell'Emilia, come veramente non potrebbe farla nella discussione di questa legge.

Sicuramente che quei magistrati avrebbero all'epoca dell'organizzazione di nuovi tribunali nell'Emilia potuto aspirare ad un miglior trattamento e pel grado che avevano nei precedenti tribunali, e perchè erano nella maggior parte magistrati provetti, dotti e di lunghi servizii, ed alcuni avevano anche occupate alte cariche politiche od amministrative.

Sta però il riflesso che faceva il signor Ministro della giustizia, che fu allora possibile di collocare i membri dell'alta magistratura tanto di Parma che di Modena e delle Romagne, nelle Corti di appello, e perchè, siccome prima godevano di stipendi minori, la loro posizione, almeno dal lato dell'interesse, non venne deteriorata; ma quivi il caso è diverso, perchè si tratta di magistrati che godono già di uno stipendio maggiore dei consiglieri d'appello, e che d'altronde rimangono in carica come membri di un tribunale superiore.

Quanto al Senatore Giulini io osserverò che non è fondato il suo riflesso, che se i sostituti del procuratore generale presso la Corte di appello esercitano le funzioni presso ad un tribunale superiore alla Corte stessa, divengano superiori al loro capo e così rimangano lese le regole di gerarchia, poichè i sostituti che esercitano le funzioni del pubblico Ministero presso il Tribunale di terza istanza, non cessano perciò di essere sottoposti al loro capo, vale a dire al Procurator generale, quanto alla disciplina. D'altronde il pubblico Ministero è come un ente morale, organo della legge che è sempre lo stesso, qualunque sia il tribunale presso cui esercita le sue funzioni.

Quanto poi alla tabella che il signor Ministro proporrebbe di fare per gli stipendi dei membri di questo tribunale di terza istanza, io credo che sia meglio di aggiungere un'alinea nell'articolo stesso della legge; tanto più che non si tratta che di un sol tribunale o di pochi funzionari.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non ho nessuna difficoltà a rinunciare alla proposta nella parte che riflette la formazione di una tabella a parte, sempre quando in un'alinea da aggiungersi a quest'articolo, sia indicato lo stipendio da assegnarsi a questi funzionari nel senso da me spiegato, giacchè l'effetto sarebbe ottenuto ugualmente.

Io non tratterò il Senato relativamente alla discussione che si è sollevata circa il pubblico Ministero. Ognuno può avere le sue convinzioni a questo riguardo. Mantengo però la mia proposta.

Senatore De Foresta, Relatore. Allora noi accetteremo la proposta del signor Ministro, che si metta un'alinea: la divisione è di diritto. Si voterà prima per l'aumento di stipendio pel presidente e per i consiglieri; quindi si voterà per l'aumento di stipendio per i due membri del pubblico Ministero. L'ufficio centrale dichiara fin d'ora che voterà in favore della prima parte; voterà contro la seconda.

Presidente. Pregherei l'ufficio centrale a voler dire se crede necessario che si faccia di questo un semplice alinea.

Forse, secondo lo stile delle leggi, trattandosi di attribuzione di stipendi, sarebbe bene farne un articolo a parte per non confondere le materie.

Senatore De Foresta, Relatore. L'ufficio centrale non farà una questione perchè si metta piuttosto un alinea che un articolo. Però farò osservare, che sarebbe forse meglio di fare un semplice alinea, per non variare i numeri degli articoli successivi, e perchè l'alinea starà benissimo dopo il periodo in cui è detto: « L'organizzazione di questo tribunale rimarrà intanto come venne stabilita col decreto del 24 luglio 1859. » Dopo queste parole si potrà aggiungere con un alinea:

« Però il presidente avrà lo stipendio di L. 12 mila; i consiglieri quello di L. 8 mila. — I due sostituti che riempiranno le funzioni di pubblico Ministero, avranno ugualmente L. 8 mila. » Ben inteso che l'ufficio centrale continua ad opporsi a quest'ultima parte dell'alinea.

Ministro di Grazia e Giustizia. Devo avvertire il Senato che qualora la mia proposta relativa agli stipendi venga accettata o intieramente, od anche in parte, io dovrò proporre la soppressione di alcuni alinea di questo articolo.

Perchè la votazione proceda regolarmente, pare che sarebbe conveniente che essa si facesse sopra i tre primi alinea dell'articolo 21; e poscia si mettesse ai voti l'alinea aggiunto che è relativo agli stipendi. Quando il Senato abbia emesso il suo voto relativamente a questo, potrassi allora giudicare della convenienza di mantenere i due alinea che seguono, di cui io intendo, come dissi di proporre la soppressione e ne spiegherò i motivi.

Senatore De Foresta, Relatore. L'ufficio centrale aderisce.

Presidente. Il signor Senatore Giulini ha deposto sul banco della Presidenza una proposta concepita in questi termini: « Il Presidente della Corte di Appello di Milano assumerà la presidenza della Commissione di terza istanza ed il Regio Procuratore presso alla medesima Corte eserciterà le funzioni di Regio Procuratore.

« I sostituti assumeranno le relative funzioni presso alla Corte di appello di Milano. »

La parola è al Senatore Giulini se intende sviluppare la sua proposta.

Senatore Giulini. L'onorevole Relatore ha detto ch'io mal mi apposi, sostenendo che la gerarchia era lesa dal fatto che i sostituti del regio procuratore d'appello, prestando l'opera loro al Tribunale di terza istanza, sindacavano l'operato del loro superiore, perchè essi, malgrado quelle funzioni, continuano a dipendere dal loro capo quanto alla disciplina.

Io osservo, che è questo appunto l'inconveniente: chi ha da sindacare non può dipendere in alcun modo dal funzionario sindacato. Che però la R. Procura sia un corpo morale, io non lo nego, ma in tutti i casi v'ha da essere correlazione tra la funzione ed il grado

di chi la esercita, senza di che non v'ha più regola, e la subordinazione gerarchica si sfascia quando un subalterno funziona al di sopra di chi lo avanza di grado.

Io ho seguito in questa proposta la regola che fu tenuta quando venne istituito questo tribunale. Precisamente fu adoperato quel sistema interinale, ed il meglio mi pare che sia di procedere nel modo medesimo fino a che cessato il bisogno di questa magistratura, essa possa scomparire lasciando il luogo ad un ordinamento definitivo.

Secondo il mio progetto il Presidente ed il R. Procuratore di terza istanza sarebbero superiori ai funzionari dell'appello di Milano e si troverebbero in rango pari con quelli dell'appello di Brescia; ma da questa parità di grado non viene inconveniente perchè l'eguaglianza di grado è compatibile coll'esercizio di funzioni superiori; quando invece riuscirebbe affatto irregolare la trasposizione, ed urterebbe il vedere dotato di grado e stipendio superiore chi funziona in un ufficio minore.

Certo che rimarrebbe imperfetto l'organismo dell'appello di Milano, ma trattandosi d'un sistema interinale e di breve durata, non ne può derivare sconcio di sorta.

Senatore Vigilani. Mi duole assai di prolungare anche per poco questa discussione che, a parer mio, è abbastanza matura sull'articolo che stiamo esaminando; ma un'osservazione dell'onorevole Senatore Giulini mi obbliga a dare al Senato una spiegazione.

Io, come il Senato non ignora, dovetti aver parte al provvedimento del 1859 che si prese in Lombardia allorchè si trattò di provvedere a quella magistratura la quale, come è stato bene osservato dall'onorevole Senatore Nazari, rimase acefala al cessare della dominazione straniera.

Il pensiero di valersi dei giudici dell'appello per formare il tribunale provvisorio di terza istanza mi si era presentato il primo, ed io rammento che ho trattenuto il Governo di quest'idea; ma essa non piacque al Governo, il quale, lo confesso francamente, in questa parte ha pensato meglio di me.

Il desiderio di non fare nulla di provvisorio, il considerare quello stato di cose unicamente come passeggero mi aveva determinato a rassegnare prontamente al Governo una proposta in cui precisamente io suggeriva che si adoprassero i membri del Tribunale d'appello per comporre momentaneamente il Tribunale di terza istanza, o come disse l'onorevole Giulini, una Commissione.

Ma, ripeto, il Governo non aderì a tale proposta; desiderò che, senza dare una consistenza troppo solida al Tribunale di terza istanza che stavasi istituendo, si evitasse però quella confusione, quella miscellanea di giudici che fossero ad un tempo e membri di un Tribunale di appello per propria istituzione e di un Tribunale di terza istanza per le funzioni che erano chiamati ad esercitare.

Abbandonato quel pensiero, è vero ch'è il Governo nel fatto si è servito dei membri dell'appello per comporre il tribunale provvisorio di terza istanza, ma tolse loro l'investitura che avevano e ne fece dei veri giudici di terza istanza.

L'ufficio centrale ha creduto che la qualità che è stata impressa da quel provvedimento provvisorio e che doveva essere passeggera, debba essere mantenuta; ma con questo non è da temere che l'organamento giudiziario sia turbato, e dal confronto di giudici della terza istanza e di quelli dell'appello possa nascere qualche conseguenza meno conveniente, o meno congrua nella gerarchia giudiziaria in Lombardia. Queste spiegazioni varranno, io spero, a persuadere il signor Senatore Giulini ed il Senato che il sistema proposto dall'ufficio centrale può senza tema d'inconvenienti venire da voi adottato.

Presidente. Il Senatore Giulini insiste ancora per l'adozione del suo emendamento?

Senatore Giulini. Io non avrei alcuna difficoltà di ritirarlo se la presidenza come la regia procura avessero ad essere prese nella Corte di cassazione. Se fosse possibile di andare a prendere la dei sostituti per trasportarli alla Corte di terza istanza, troverei ciò naturalissimo. Vedo invece che si prende un diverso sistema consigliato da varie circostanze, di tener cioè questo tribunale completamente disgiunto dagli altri.

Non insist' sul primo concetto, ma parmi ad ogni modo che, assimilando le cariche giudiziarie a tutte le altre cariche, non convenga dare una autorità superiore ad un funzionario di rango inferiore. Questa autorità potrebbe darsi ad un funzionario in pari grado degli altri, ma non ad uno di grado inferiore.

Ciò non conviene alla gerarchia militare e non conviene neppure a tutte le altre di qualunque genere siano.

Se non si può istituire un presidente proprio per questa Corte di terza istanza, mi pare che il meglio sarebbe lo adottare la mia proposizione che io insisterei perchè fosse posta ai voti.

Presidente. Rileggerò la proposta del Senatore Giulini.

(Vedi sopra)

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Stara. Sarebbe conveniente di vedere prima se l'emendamento è appoggiato.

Presidente. Avendo il Senatore De Foresta, relatore dell'ufficio centrale, chiesta la parola sull'emendamento Giulini, io gliela accordai per conoscere le intenzioni dello ufficio centrale al proposito.

Senatore De Foresta, Relatore. Mi pare che il sig. Ministro volesse parlare.

Ministro di Grazia e Giustizia. Parlerò se la proposta sarà appoggiata.

Senatore De Foresta, Relatore. Poichè mi si consente la parola, io me ne varrò per rispondere brevemente all'onorevole Senatore Giulini.

La proposta dell'onorevole Senatore Giulini è doppia: una parte di essa concerne la presidenza del tribunale di terza istanza, e l'altra parte riguarda i funzionari che debbono esercitare l'ufficio del Pubblico Ministero presso il medesimo...

Presidente. Permetta che lo interrompa. Io le accordai la parola per sapere se l'ufficio centrale accettava la proposta Giulini, perchè in tal caso essa restava appoggiata. Sembrandomi dalle sue prime parole che tale non sia la intenzione dell'ufficio centrale...

Senatore De Foresta, Relatore. L'ufficio la respinge assolutamente.

Presidente. Mi occorre allora d'interrogare il Senato se appoggia questa proposta.

Il Senato intese l'aggiunta proposta dal Senatore Giulini; chi l'appoggia voglia alzarsi.

(Appoggiata).

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non posso in nessuna maniera accettare la proposta fatta dall'onorevole Senatore. Io consento con facilità a che non si dia oggi al Tribunale di terza istanza quella veste e quella forma che gli converrebbe quando fosse duraturo; ma non potrei in nessun modo acconsentire che il Tribunale di terza istanza venisse composto come una Commissione la quale si tragga fuori da giudici che si vadano spigolando in altri magistrati. Mi perdoni l'onorevole Senatore Giulini: ma io non potrei a siffatto sistema consentire, e ne ho dato la prova quando chiamato a deliberare sopra l'istituzione del Tribunale di terza istanza dall'onorevole Senatore Vigliani il quale era in quel tempo Governatore della Lombardia, ho creduto di non aderire sino d'allora alla proposta che si faceva di formare questo Tribunale di terza istanza, con consiglieri presi dalle Corti d'appello. In effetto il decreto 24 luglio 1859 col quale fu costituito il Tribunale di terza istanza porta precisamente la mia firma come di Ministro in quell'epoca di grazia e giustizia.

L'idea di formare tribunali prendendo giudici da altri Tribunali, è un'idea che assolutamente non può entrare nella mente mia. Non vede l'onorevole Senatore Giulini quali sarebbero gli inconvenienti?

Egli proporrebbe che si chiamasse a Presidente del Tribunale di terza istanza il Presidente del Tribunale d'appello. Bene sia; nomineremo un altro Presidente del tribunale d'appello? Ma allora è una cosa che non ha nome; tanto vale il nominare il Presidente del Tribunale di terza istanza. Non lo nomineremo questo Presidente? Ma allora ad un Tribunale il quale è sovraccarico di occupazioni, e che più d'ogni altro abbisogna d'avere chi presiede ai suoi lavori, mancherà il capo.

Questo inconveniente che si manifesterebbe riguardo al Presidente si manifesterebbe poi doppiamente in riguardo al Procuratore generale, avvegnachè il Procuratore generale presso la Corte d'appello massime per le materie criminali deve continuamente aver gli occhi

su tutti indistintamente gli affari che si presentano ai tribunali medesimi.

L'idea dunque di privare la Corte d'appello del Presidente o Procuratore generale è tale che non solo vizierebbe troppo gravemente la costituzione di quella Corte, ma che involgerebbe un principio sovversivo dell'ordine necessario in tutta la magistratura.

Quindi io pregherei l'onorevole Senatore Giullini a voler ritirare la sua proposta e lasciare che ogni Tribunale si costituisca con mezzi particolari, per modo che possa regolarmente e senza turbare gli altri magistrati fungere il proprio ministero.

Senatore **Giullini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giullini**. La mia proposta era a mio credere nella economia della legge quale fu presentata. Io leggo :

« I giudici di cui è menzione nell'art. 4 di detto decreto, saranno all'uopo presi dalla Corte d'appello di Milano.

« Il Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale sarà rappresentato da due sostituiti desunti dall'ufficio del Procuratore generale del Re presso la detta Corte d'appello e designati per decreto reale. »

Quindi non era la mia proposta in contraddizione col generale sistema.

Se il signor Ministro intende togliere di mezzo questi due alinea, trovo anche io che la mia proposta discorderebbe coll'assieme e quindi la ritiro, ma prendendo il testo quale fu proposto alla discussione, io mi trovava nell'ordine logico.

Per me credo che il meglio sarebbe di designare un presidente d'appello per la presidenza di terza istanza e così pure un regio procuratore di pari rango.

In avvenire, quando si sopprimerà il tribunale straordinario, potranno nell'ordine giudiziario del Regno d'Italia trovare collocamento questi due funzionarii, ma in ogni modo io non faccio difficoltà alla proposta del Ministro, qualora intenda di togliere i due alinea indicati. Solo insisto perchè ad ogni magistrato si dia un grado competente, e non abbia ad accadere squilibrio del grado colla giurisdizione.

Presidente. Rinuncia al suo emendamento?

Senatore **Giullini**. Sì.

Presidente. Allora se nessuno più domanda la parola sarà il caso di venire alla votazione dell'articolo 21 parte per parte, intercalando poi a suo tempo la proposta del sig. Ministro di Grazia e Giustizia.

Se non vi ha osservazione in contrario nel porre l'articolo in votazione seguirà tale metodo.

« La Corte di cassazione sedente in Milano, oltre le attribuzioni che le sono date dalla legge sull'ordinamento giudiziario e da altre leggi speciali, eserciterà in Lombardia la giurisdizione che le è attribuita dal Codice di procedura penale.

(Approvato).

« Nelle materie civili il Tribunale di terza istanza di

Milano in ciò che non sia derogato dalle dette leggi speciali o dalla presente, continuerà per ora ad esercitare l'attuale sua giurisdizione. »

(Approvato).

« L'organizzazione di questo tribunale rimarrà intanto come venne stabilita col Decreto delli 24 luglio 1859. »

(Approvato).

Presidente. Qui verrebbe la proposta del signor Guardasigilli. Parmi che esso abbia rinunziato alla idea di formare una tabella degli stipendi.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sì.

Presidente. Metteremo ai voti parte per parte anche quest'aggiunta, vale a dire in primo luogo l'assegnamento dello stipendio al presidente, quindi quello dei consiglieri, e finalmente que'lo ai sostituiti del procuratore generale....

Senatore **Giullini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giullini**. Qui verrebbe l'opportunità della seconda mia proposizione: che fosse cioè nominato un Presidente di Corte d'appello che esercitasse tali funzioni presso il tribunale di terza istanza.

Presidente. Ne fa una proposta formale?

Senatore **Giullini**. Sì.

Presidente. Abbia la bontà di formularla per iscritto.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola sull'ordine della discussione.

Senatore **Martinengo**. Mi pare che il Senato fosse stato prima invitato a votare se voleva o no ammettere l'aumento di onorario dei giudici di questo tribunale.

Se ora ammettiamo, come venne testè letta dall'onorevolissimo signor Presidente, la somma, noi non votiamo più la massima.

Io dunque proporrei che fosse votata prima la massima; cioè se si vuole o no aumentare gli onorarii ai consiglieri secondo è portato nel decreto 24 luglio 1859.

Presidente. Farò osservare all'onorevole preopinante che esiste nel nostro regolamento un articolo 46, così concepito :

« Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta, come norma di disposizione da formolarsi. »

« Senatore **Martinengo**. Io avevo fatta la mia mozione, perchè mi parvo di aver udito dal banco della Presidenza questa medesima idea. Posso però aver inteso male, e me ne riferisco interamente al regolamento.

Senatore **De Foresta, Relatore**. Fo osservare che coloro i quali non vogliono ammettere la massima, voteranno contro la proposta.

Presidente. Io non credo che dal seggio della Presidenza sia uscita nessuna proposizione in questo senso: si è posta avanti al Senato la questione come risultava dalla proposta ministeriale; ma non si è mai indicato che si dovesse deliberare sulla massima, perchè si sa-

rebbe andato contro il disposto dell'articolo del regolamento che ho avuto testè l'onore di allegare.

Il Senatore Giulini presenta il seguente emendamento:

« Il Presidente della Corte di terza istanza avrà il rango e lo stipendio di primo Presidente di Corte d'appello. »

Quest' emendamento verrebbe a collocarsi immediatamente dopo la terza parte di quest' articolo che è già stata votata.

Senatore Giulini. Qualora la mia proposta fosse accettata, io mi riservo di fare lo stesso per i sostituiti avvocati fiscali.

Presidente. Interrogo il Senato se questo emendamento è appoggiato.

(Appoggiato)

Senatore De Foresta. Prima di tutto io non ho bisogno di dichiarare che l'ufficio centrale si oppone alla proposta del Senatore Giulini, giacchè non crede che sia necessario di spiegare quale sia il grado del Presidente del tribunale di terza istanza. Sarà il Presidente del Tribunale di terza istanza; l'importanza e la posizione del tribunale regolerà la sua. Osservo poi all'onorevole preopinante che, se si dichiara che il grado e l'emolumento del Presidente devono essere eguali a quelli del primo Presidente della Corte d'appello, uguali pure devono essere quelli dei consiglieri, e non so allora se si potrebbe ammettere l'aumento del loro stipendio fino a L. 8000. Il Senatore Giulini non vantaggerebbe la posizione del Tribunale di terza istanza, che egli però vuole favorire.

Senatore Giulini. Mi spiace di abusare della pazienza del Senato, ma mi sono impegnato in questa discussione e devo sostenerla.

Il signor relatore dell'ufficio centrale ha detto che la mia proposta sarebbe un controsenso: io non lo credo, perchè si vede che nel progetto il Presidente ed il regio Procuratore di terza istanza sono costituiti in grado inferiore a quello della posizione del Presidente della Corte d'appello.

Ora l'ho già detto, e lo ripeto, questo mi pare incompatibile con le idee gerarchiche di subordinazione e giurisdizione. Difatti se prendiamo la gerarchia militare io trovo che prendono un colonnello e ne fanno un colonnello brigadiere, ma non prendono un maggiore, non prendono un inferiore per comandare ad un superiore. Nei tribunali è vero che non si tratta di comando, ma mi sono spiegato così per trovare un' analogia.

Mi pare che colla mia proposta la dignità del tribunale non possa che guadagnare.

Quanto ai consiglieri di terza istanza ai quali si crede di dover fare una posizione più conveniente io non entro a contrastare; vuol dire che si fa ad essi una posizione più conveniente e che al presidente ed al regio procuratore si fa una condizione pari, perchè sembra che sia sufficiente lo stipendio e il grado che hanno:

ma almeno hanno una posizione che corrisponde alla dignità, e non vengono classificati inferiormente.

Presidente. Persistendo il signor Giulini nel suo emendamento.....

Senatore Lauzi. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola sull'ordine della discussione.

Senatore Lauzi. Domando la divisione dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Giulini.

L'emendamento Giulini si riferisce a due proposte relativamente al presidente della terza istanza, cioè al grado o rango, come dice l'emendamento, ed allo stipendio. Io non vorrei che rigettato per avventura questo emendamento quanto al grado, ne venisse pregiudizio alla proposta susseguente relativa allo stipendio.

Voci diverse. No. No.

Presidente. S'intende riservata assolutamente nella sua integrità la proposta che verrà dopo.

Senatore Lauzi. Purchè non ne venga pregiudizio, a me basta.

Presidente. Prima di mettere ai voti l'emendamento Giulini, lo rileggo (V. sopra.)

Chi lo approva sorga.

(Rigettato).

Viene ora la proposta combinata tra il signor Ministro e l'ufficio centrale, sotto riserva dell'ultima parte relativa ai membri del pubblico Ministero.

Questa proposta verrebbe subito dopo e formerebbe la parte dell'articolo immediatamente successiva alle tre prime votate testè.

Rileggerò la proposta mentovata.

« Epperò sarà assegnato lo stipendio al presidente di lire 12 mila, ai consiglieri di lire 8 mila ed a ciascuno dei due membri del pubblico Ministero addetti allo stesso tribunale di lire 8 mila. »

Metterò ai voti d'aggiuntamente ognuna delle tre parti di assegnamento che si contengono in questa proposta.

« Sarà però assegnato lo stipendio al presidente di lire 12 mila. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Metto ai voti la seconda.

« Ai consiglieri di lire 8 mila. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Metto ai voti la terza.

« A ciascuno dei due membri del pubblico Ministero addetti allo stesso tribunale di lire 8 mila. »

Chi approva sorga.

(Dopo prova e controprova è rigettata).

Prego il signor Ministro di Grazia e Giustizia di dirmi se propone la soppressione delle parti successive di questo articolo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Avevo annunziato al Senato che avrei forse proposto la soppressione di due ainea.

Ma poichè il Senato ha creduto nella sua saviezza di accogliere solo in parte la mia proposta, quella cioè che riguarda i consiglieri presso il Tribunale di terza istanza, così la mia proposta di soppressione rimane anche limitata, e proporrei che si sopprimesse l'alinea che sussegue:

« I giudici di cui è menzione all'articolo 4 di detto decreto saranno all'uopo presi dalla Corte d'appello di Milano. »

Non credo che la Commissione con questo alinea abbia voluto dare al Governo il mandato di prendere sempre questi consiglieri di terza istanza dalla Corte d'appello di Milano.

Non è questa sicuramente l'idea della Commissione, la quale si preoccupava essenzialmente di non dare a questo Tribunale di terza istanza una esistenza sua propria e particolare; voleva che si prendessero consiglieri dalle Corti d'appello di Milano per comporre il Tribunale di terza istanza, perchè considerava questi consiglieri di terza istanza come consiglieri d'appello in funzione di consiglieri di terza istanza. Ma dal momento in cui la posizione dei consiglieri di terza istanza è fatta diversa da quella dei consiglieri d'appello, questo alinea non avrebbe più ragione di esistere, se non fosse per questo che si volesse dire che il Ministro deve prendere sempre questi consiglieri fra i consiglieri delle Corti d'appello, lo che non credo sia nelle idee della Commissione.

Senatore **De Foresta, Relatore.** L'idea che ha avuto l'ufficio centrale in questo alinea è stato di coordinarlo col Decreto del 24 luglio 1859. In esso si è previsto il caso, in cui i membri fissi del Tribunale di terza istanza non fossero sufficienti per giudicare, ed è perciò che quel Decreto del 24 luglio 1859 stabilisce che si prenderanno due membri del Tribunale d'appello per supplirli.

Siccome non esiste più il Tribunale d'appello e si è surrogato a questo la Corte d'appello, si è detto in tal caso si prenderanno due membri delle Corti d'appello.

Ed ecco spiegato il motivo che indusse l'ufficio centrale a proporre quell'alinea.

Ministro di Grazia e Giustizia. La spiegazione che ha testè data il signor Relatore mi mostra come non sia affatto necessaria la proposta che avevo fatto.

Presidente. In seguito alla dichiarazione del Ministro, non rimane che a mettere ai voti la restante parte dell'art. 21.

« I giudici di cui è menzione nell'art. 4 di detto Decreto saranno all'uopo presi dalla Corte d'appello di Milano. »

(Approvato)

« Il Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale sarà rappresentato da due sostituiti desunti dall'ufficio del Procuratore generale del Re presso la detta Corte d'appello e designati per Decreto Reale.

Senatore **Cibrario.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario.** Proporrei al Senato di variare alquanto la redazione di questo alinea, e dire: il Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale sarà rappresentato da due sostituiti dell'ufficio del Procuratore generale; per evitare la parola *desunti* che non mi pare molto propria, nè legale. »

Presidente. Se non si fa difficoltà dal sig. Ministro, nè dall'ufficio centrale....

Senatore **De Foresta, Relatore.** Benchè l'ufficio centrale non divida l'opinione dell'onorevole Senatore Cibrario, che la parola *desunti* non sia nè propria, nè legale, tuttavia aderisce alla sua soppressione.

Presidente. Rilizzerò questa parte dell'articolo così emendato:

« Il Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale sarà rappresentato da due sostituiti dell'ufficio del Procuratore generale del Re presso la detta Corte d'appello e designati per Decreto Reale. »

Senatore **Galvagno.** Desidererei una spiegazione: l'alinea terzo del presente articolo non mi pare sia stato posto ai voti.

Voci. È già stato approvato.

Presidente. Non posso abbastanza raccomandare ai signori Senatori che quando si mette a partito un articolo od una parte di articolo vogliano sorgere o rimanere seduti, perchè allora si può sapere veramente quali siano le intenzioni individuali: nessuno ha fatto opposizione; si è messo a partito regolarmente, molti hanno fatto atto di adesione, ed in conformità di quanto si è sempre praticato, si è tenuto per approvata questa parte dell'articolo.

Metto ai voti quella parte d'articolo che testè ho letto.

Chi approva sorga.

(Approvato)

« È perciò fatta facoltà al Governo del Re di aumentare ove il bisogno del servizio lo richieda, di uno o di due il numero dei sostituiti del suddetto Procuratore generale. »

(Approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 21.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 22.

« I conflitti di giurisdizione che sorgessero tra le autorità giudiziarie della Lombardia e quelle delle altre provincie già soggette alla Corte di cassazione sedente in Milano saranno risolti dalla medesima Corte.

« La Corte provvederà sovra semplici ricorso e controricorso delle parti o sovra rappresentanza del Pubblico Ministero, nel modo che sarà regolato dal Governo a termini dell'art. 33. »

(Approvato).

Art. 23.

« Anche in grado d'appello, sia davanti i Tribunali di circondario o di commercio, sia innanzi alle Corti, come pure in grado di revisione si farà luogo alla pub-

blica discussione orale ed alla comunicazione degli atti al Pubblico Ministero negli affari e colle norme indicate negli articoli precedenti ».

(Approvato).

Art. 24.

« Verranno stabilite mediante Decreto Reale le norme da seguirsi per fissare e regolare le udienze, per la forma e notificazione delle sentenze, le quali dovranno sempre contenere motivi della decisione ed essere pronunciate in pubblica udienza, sotto pena di nullità, e per le occorrenti comunicazioni d'ufficio, anco nei rapporti del Pubblico Ministero e delle parti nei diversi gradi di giurisdizione ».

(Approvato).

Art. 25.

« Il personale giudiziario e di Segreteria del Tribunale di commercio di Milano è in tutto assimilato a quello dei Tribunali di circondario.

« Avrà luogo l'intervento degli assessori mercantili secondo le norme vigenti in Lombardia presso il Tribunale di Commercio e presso i Tribunali di Circondario nelle cause commerciali, anche quando ne conoscono in seconda istanza ».

(Approvato).

Presidente. Adesso viene l'articolo 26 poichè dell'articolo 25 del progetto del Ministero è dall'ufficio centrale proposta la soppressione....

Ha la parola l'onorevole Guardasigilli.

Ministro di Grazia e Giustizia. Di questo articolo 25 io desidererei lo ristabilimento se non totale, almeno in parte.

Con questo articolo si provvedeva a due casi. Nella prima parte si provvedeva alla sorte di coloro i quali hanno iniziato la pratica giudiziaria ed hanno soltanto il grado della licenza, che è sufficiente secondo la legge lombarda per poter col tempo essere promosso al posto di giudice. La seconda parte poi dell'articolo provvedeva in riguardo agli uffici che possono essere demandati a coloro che ottengono la qualità di uditori. L'ufficio centrale ha soppresso l'articolo intiero: la prima parte, cioè, perchè la maggior larghezza accordata con questo articolo 25 a coloro i quali hanno iniziato la pratica giudiziaria, quantunque abbiano solo uno dei gradi accademici, parve eccessiva.

In verità, trattandosi di pochissimi individui i quali quando non possano godere di questo favore si troverebbero in una condizione alla quale troppo difficilmente potrebbero trovar rimedio, io pregherei il Senato a volere mantenere questo favore che era stato accordato con l'articolo 25 del progetto adottato dalla Camera dei Deputati.

Colla seconda parte dell'articolo si provvedeva a che gli uditori potessero essere impiegati in determinati uffici giudiziarii. L'ufficio centrale ha creduto di poter sopprimere anche questa parte seconda dell'articolo per-

chè provvedeva già a questo riguardo la legge 13 novembre 1859, la quale deve essere eseguita anche in Lombardia con l'attuazione dell'organamento.

Ma è da avvertire una cosa, che, cioè, secondo la legislazione lombarda, gli uditori possono essere, ed occorre anzi che sieno applicati a certi uffizi, ai quali non ha provveduto in nessun modo e non poteva provvedere la legge suddetta, perocchè sono uffici che non esistono nel nostro organamento.

Fra questi uffizi, quello di fungere le veci di segretarii nelle udienze penali e civili, è non solo conveniente ma direi quasi necessario assolutamente, che possa per legge essere disimpegnato dagli uditori, massime nel primo periodo in cui si attuerà l'organamento.

Per queste considerazioni io pregherei il Senato a voler mantenere l'art. 25 quale fu adottato dalla Camera dei Deputati. Mantenendo questo articolo non si farebbe altro che concedere un favore a pochissimi individui i quali sotto l'egida di una legge esistente hanno fatta la loro pratica giudiziaria e che in verità sarebbe troppo duro l'abbandonarli perchè sopravviene una legge nuova; e nello stesso tempo si darebbe il modo di far disimpegnare funzioni delicatissime quali sono quelle di segretarii nelle udienze penali e civili dai soli individui probabilmente che saranno, nel primo periodo in cui si attuerà l'organamento, capaci di fungere siffatti uffici.

Pregherei quindi ancora una volta il Senato a voler mantenere questo art. 25.

Senatore De Foresta, Relatore. Due sono le disposizioni contenute nell'articolo che l'ufficio centrale ha creduto che dovesse sopprimersi e di cui il signor Ministro chiede il ristabilimento.

Le prime disposizioni concernono gli esami degli uditori, e quant' a questo, l'ufficio centrale crede che debba stare la soppressione da esso proposta, perchè non vi sarebbe ragione alcuna per derogare a quanto venne disposto nell'articolo 235 della legge sull'ordinamento giudiziario nell'atto stesso che si mette in esecuzione nella Lombardia. Tanto meno poi potrebbe ciò farsi, che l'obbligo degli esami incombeva loro anche a termini delle leggi vigenti in Lombardia.

Colla seconda disposizione si dichiara che gli uditori potranno compiere il loro Urocinio presso il Tribunale di terza istanza, le Corti di Appello e li tribunali di circondario e quello di commercio di Milano, e che oltre alle funzioni indicate nella legge organica, potranno ancora essere incaricati di quelle che crederanno utili al servizio i rispettivi capi d'ufficio, compreso il segretario.

Quanto alla prima parte di queste disposizioni, l'ufficio centrale non può aderirvi, perchè crede perfettamente superflua quella disposizione, essendovi già nell'articolo 13 della legge organica che sarà attuata in Lombardia la quale è così concepita:

« Gli uditori sono nominati dal Re e la loro destinazione alle diverse Corti, ed ai Tribunali viene fatta per disposizione ministeriale,

« Il numero degli uditori sarà fissato ulteriormente ».

Nessun dubbio, che a termini di queste precise disposizioni, sarà in facoltà del signor Ministro di applicare gli uditori di cui è questione tanto presso il Tribunale di terza istanza, quanto presso le Corti d'appello della Lombardia, ed infine presso li Tribunali di circondario, o quelli di commercio.

Quindi la nuova disposizione che si introdurrebbe nell'articolo della legge, che stiamo votando, non sarebbe che una pura ripetizione, la quale potrebbe per sovrappiù far dubitare se pel bisogno del servizio il Governo potesse anche destinare alcuno di questi uditori presso altri Tribunali benchè essi non vi aderissero.

Quanto all'altra parte, l'ufficio centrale crede che non sia senza inconveniente d'impiegare gli uditori agli uffici di segretari, dovendo essi abilitarsi in vece all'ufficio di giudici e del Ministero Pubblico. Tuttavia persuaso che il signor Ministro non mancherà di dare istruzioni ai Capi dei Corpi giudiziari e di uffici affinchè non si abusi di quella facoltà, non è alieno di aderire alla medesima. Questa parte della disposizione che si manterrebbe potrebbe allora essere così concepita ...

Presidente. Raccio osservare all'onorevole Relatore che non siamo più in numero per proseguire nelle nostre deliberazioni. Tuttavia prego i signori Senatori di non voler ancora abbandonare i loro banchi, essendo accordata la parola all'onorevolissimo Presidente del Consiglio dei Ministri per una comunicazione.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE E COMUNICAZIONE DI UN TRATTATO.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già adottato dalla Camera dei Deputati per l'approvazione delle convenzioni postali stipulate tra l'Italia la Svizzera e la Grecia.

Raccomanderei l'urgenza di questi progetti di legge in quanto che il tempo per portarli in esecuzione è in scadenza prossima.

Presento anche un'altro progetto di legge stato pure già sanzionato dalla Camera dei Deputati tendente ad approvare una pensione straordinaria a favore della vedova del questore che fu ucciso proditoriamente in Romagna, Antonio Quesada.

E parimenti a termini dell'articolo 5 dello Statuto dò comunicazione al Senato di un trattato di commercio e di navigazione stipulato tra l'Italia e la Sublime Porta.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio della presentazione di questi progetti di legge e della comunicazione di cui ha parlato, i quali saranno dati alle stampe e distribuiti negli uffici per il solito corso.

Prego i signori Senatori di fermarsi ancora un momento.

Sarebbe necessario che domani il Senato avesse la bontà di radunarsi più presto, anche per poter combinare le ore di presenza del signor Ministro della giustizia.

Domani potrebbe anche aver luogo la riunione negli uffici per l'esame dei progetti di legge stati presentati ieri l'altro, quindi se il Senato lo approva io crederei che fosse il caso che gli uffici si raccogliessero alle 12, e che al tocco si entrasse in adunanza pubblica.

Dunque non essendovi osservazione in contrario resta inteso che l'adunanza negli uffici avrà luogo alle 12, ed al tocco l'adunanza pubblica per la continuazione della discussione sopra questo progetto, indi per la relazione di petizioni e poi per intraprender la discussione di un altro progetto di legge.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2).